

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 ottobre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 marzo 2017, n. 7.

**Abrogazione del decreto del Presidente della
Provincia 21 ottobre 2013, n. 29, e successive mo-
difiche.** (17R00138) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 marzo 2017, n. 8.

**Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei
tributi speciali catastali.** (17R00150) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 marzo 2017, n. 9.

**Modifiche al 1° regolamento di esecuzione re-
lativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa age-
volata.** (17R00176) Pag. 1


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo
2017, n. 065/Pres.

**Regolamento recante procedure relative al
rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale
dagli obblighi di assunzione dei lavoratori con
disabilità ai sensi dell'articolo 36, comma 3-bis,
lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005,
n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tute-
la e la qualità del lavoro).** (17R00211) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo
2017, n. 068/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per
il sostegno del consolidamento dell'attrattivit-
tà turistica delle località di Grado e Lignano,
di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c) della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Discipli-
na delle politiche regionali nel settore turistico e
dell'attrattività del territorio regionale, nonché
modifiche a leggi regionali in materia di turismo
e attività produttive).** (17R00212) Pag. 5



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2017, n. 069/Pres.

Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa). (17R00213)

Pag. 7

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2017, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza). (17R00240)

Pag. 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti). (17R00173)

Pag. 11

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 12/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») in materia di concertazione con le parti sociali. (17R00163)

Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2017, n. 13/R.

Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»). (17R00164)

Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2017, n. 14/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana»). (17R00165)

Pag. 24



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 marzo 2017, n. 7.

**Abrogazione del decreto del Presidente della Provincia
21 ottobre 2013, n. 29, e successive modifiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 21 marzo 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
7 marzo 2017, n. 254;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Con efficacia dal 1° aprile 2017 il decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2013, n. 29, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 marzo 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 marzo 2017, n. 8.

Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 28 marzo 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
21 marzo 2017, n. 297;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1) Gli allegati A, B e C al decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39, e successive modifiche, sono sostituiti dagli allegati A, B e C al presente decreto.

2) L'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39, è così sostituito:

«1. Le tariffe di cui agli allegati al presente decreto si applicano a partire dal 1° aprile 2017.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 marzo 2017

KOMPATSCHER

(Omissis).

17R00150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 marzo 2017, n. 9.

Modifiche al 1° regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 4 aprile 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del
21 marzo 2017, n. 296;

E M A N A

il seguente regolamento:


Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9-ter del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Ai fini della determinazione della capacità restituita ai sensi del comma 1 del presente articolo, il canone di locazione dell'abitazione principale di cui all'art. 19, comma 1, lettera d), del decreto del presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, non è considerato tra gli elementi di riduzione del reddito.».

Art. 2.

1. Nel testo italiano della lettera d) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, alla fine del numero 2) il punto è sostituito da un punto e virgola.



2. Nel testo tedesco della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, alla fine del numero 2) il punto è sostituito da una virgola.

3. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera *e*):

«*e*) quinta fascia di reddito:

1) 1 punto per un VSE da 5,41 a 5,60.»

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 3, si applicano alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2017.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 marzo 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00176

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2017, n. 065/Pres.

Regolamento recante procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione dei lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 36, comma 3-bis, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 5 aprile 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che disciplina, tra l'altro, gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 3-bis, lettera *e*), della sopra citata legge regionale n. 18/2005 secondo cui la Regione definisce con regolamento regionale le procedure di rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale di cui all'art. 5, comma 7, della legge n. 68/1999;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 luglio 2000, n. 357 (Regolamento recante: «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68»);

Ritenuto di disciplinare con regolamento le procedure di rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale in attuazione dell'art. 36, comma 3-bis, lettera *e*), della legge regionale n. 18/2005;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, la quale nella seduta del 23 novembre 2016 ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento in questione;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 marzo 2017, n. 414;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione dei lavoratori con disabilità ai sensi dell'art. 36, comma 3-bis, lettera *e*), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione dei lavoratori con disabilità ai sensi dell'art. 36, comma 3-bis, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Omissis).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 36, comma 3-bis, lettera *e*) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al fine di garantire omogeneità applicativa sul territorio regionale, disciplina le procedure per il rilascio a favore dei datori di lavoro di cui all'art. 2, comma 1,



dell'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di lavoratori disabili di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. L'esonero parziale, considerato al carattere meramente residuale dell'istituto rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999, può essere concesso soltanto dopo che siano state vagliate con il datore di lavoro interessato le altre possibilità di un utile inserimento al lavoro in mansioni compatibili con le capacità lavorative delle persone disabili in conformità all'art. 3, comma 2 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 luglio 2000, n. 357 (Regolamento recante: «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68»).

Art. 2.

Presentazione della domanda di esonero parziale

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che per le speciali condizioni delle loro attività non sono in grado di occupare l'intera percentuale di disabili prescritta dalla legge n. 68/1999 presentano la domanda diretta ad ottenere l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali all'Agenzia regionale per il lavoro - Struttura del collocamento mirato competente.

2. Se la domanda di esonero parziale riguarda più unità produttive dislocate in diversi territori provinciali, anche di altre regioni, la Struttura del collocamento mirato competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, inoltra una copia della stessa agli uffici del collocamento mirato territorialmente competenti in relazione a ciascuna unità produttiva interessata al rilascio dell'autorizzazione.

3. La domanda di esonero parziale, in regola con l'imposta di bollo, deve indicare:

- a) i dati identificativi del datore di lavoro;
- b) il numero dei dipendenti riferito a ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero parziale;
- c) la percentuale di esonero richiesta;
- d) le caratteristiche dell'attività svolta, con l'evidenza dell'eventuale faticosità, pericolosità o particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, che motivano la richiesta di esonero;
- e) la percentuale di posti di lavoro per i quali il datore di lavoro intenda, in luogo dell'esonero, ottemperare agli obblighi di assunzione attraverso le convenzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) in conformità alla delibera della giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1248 (Criteri per la validazione delle convenzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificata dalla delibera della giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1308.

4. Attesa la natura parziale dell'esonero, la domanda non può essere presentata dai datori di lavoro che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, tenuti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 68/1999, all'assunzione di un solo lavoratore disabile.

Art. 3.

Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, l'ufficio competente verifica la sussistenza delle speciali condizioni di attività dichiarate dal datore di lavoro e in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 357/2000, può autorizzare l'esonero parziale.

2. L'ufficio competente, ai fini istruttori, può richiedere all'Ispettorato territoriale del lavoro territorialmente competente e anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture territoriali del Servizio sanitario regionale, un rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta dal datore di lavoro e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività stessa. Qualora il rapporto non pervenga entro sessanta giorni dalla richiesta, l'ufficio competente provvede, comunque, all'emanazione del provvedimento.

3. Il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale è adottato nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. Tale termine può essere prorogato, per non più di trenta giorni, nei casi in cui l'ufficio competente comunicati al datore di lavoro la necessità di compiere ulteriori atti istruttori.

4. L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi.

5. Il datore di lavoro richiedente può ottenere il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale soltanto se ottempera alle disposizioni concernenti il versamento dei contributi esonerativi, con le modalità di cui all'art. 6.

Art. 4.

Percentuale di esonero parziale concedibile

1. La percentuale di esonero concedibile deve essere strettamente correlata alla rilevanza delle speciali condizioni di attività previste dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 357/2000.

2. In particolare, nella determinazione della percentuale di esonero concedibile, gli uffici competenti si attengono ai seguenti criteri:

a) l'esonero può essere concesso fino al massimo del 60 per cento degli obblighi occupazionali in presenza del requisito di «Pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa» di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 357/2000;

b) l'esonero può essere concesso fino al massimo del 60 per cento degli obblighi occupazionali in presenza del requisito di «Particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa» di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 357/2000;

c) l'esonero può essere concesso fino al massimo del 50 per cento degli obblighi occupazionali in presenza del requisito di «Faticosità della prestazione lavorativa richiesta» di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 357/2000. Tale requisito può essere ricondotto sia alle modalità di organizzazione del lavoro che alle caratteristiche della singola mansione con particolare riferimento agli sforzi fisici o mentali che richiede;

d) in presenza di più requisiti tra quelli indicati alle lettere a) e b) e c), l'esonero può essere concesso fino al massimo del 60 per cento degli obblighi occupazionali;

e) l'esonero può essere concesso, in ogni caso, fino all'80 per cento a favore dei datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

3. L'esonero parziale dall'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999, è compatibile con l'esonero autocertificato ai sensi del decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze interministeriale del 10 marzo 2016 per i datori che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo concedibile (misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva prevista dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 357/2000).

Art. 5.

Autorizzazione alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali

1. Il datore di lavoro che ha presentato domanda di esonero è autorizzato dall'ufficio competente alla sospensione degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento, dalla data di ricevimento della domanda e fino alla comunicazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego da parte dell'ufficio competente.



Art. 6.

Modalità di versamento dei contributi esonerativi

1. I datori di lavoro privati datori e gli enti pubblici economici che presentano domanda di autorizzazione all'esonero parziale, sono tenuti a versare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999 alla Agenzia regionale per il lavoro:

a) la quota di contributo, determinata ai sensi dell'art. 4, relativamente al periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda di esonero parziale all'ultimo giorno del mese in cui è stata concessa l'autorizzazione medesima, in un'unica soluzione, con scadenza al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata concessa l'autorizzazione all'esonero parziale;

b) la residua quota di contributo in via anticipata, a cadenza mensile, il primo giorno lavorativo del mese per tutta la durata dell'autorizzazione all'esonero parziale.

2. Tutti i versamenti devono essere effettuati alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Servizio di tesoreria, con le modalità indicate dall'ufficio competente.

3. Ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo esonerativo da versare, le giornate lavorative sono individuate sulla base del contratto di lavoro applicato dal datore di lavoro richiedente, escludendo le festività nazionali e patronali.

4. Le giornate lavorative sono calcolate con riferimento a sei oppure cinque giorni nell'arco della settimana, a seconda del contratto applicato e dell'attività svolta dal datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro applichi, nella struttura interessata all'esonero, più contratti collettivi di lavoro, dovrà essere assunto come riferimento il contratto applicato al maggior numero di lavoratori operanti presso tale struttura.

Art. 7.

Versamento del contributo nel caso di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999

1. In attesa dell'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, per la dichiarazione di regolarità di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, gli interessati devono aver versato il contributo esonerativo secondo le modalità previste dal presente regolamento nella misura percentuale pari a quella richiesta, per la durata di centoventi giorni.

Art. 8.

Mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi

1. In caso di mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi, l'ufficio competente diffida il datore di lavoro inadempiente ad ottemperare, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, con il pagamento anche degli interessi previsti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato effettuato il versamento dovuto, l'ufficio competente comunica l'inadempienza all'Ispettorato territoriale del lavoro in cui è ubicata la sede di lavoro per la quale si richiede l'esonero, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 357/2000.

Art. 9.

Sospensione dell'obbligo di versamento del contributo esonerativo

1. Qualora, durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'esonero parziale, intervengano situazioni che legittimano la sospensione temporanea degli obblighi occupazionali ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 68/1999, il versamento del contributo esonerativo è sospeso per il corrispondente periodo.

Art. 10.

Decadenza dall'esonero parziale per mancato versamento dei contributi esonerativi

1. Qualora il datore di lavoro non ottemperi al versamento dei contributi esonerativi successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato territoriale del lavoro, l'ufficio competente dichiara la decadenza dell'esonero parziale a suo tempo autorizzato.

2. Una nuova domanda di esonero parziale dagli obblighi occupazionali può essere presentata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione.

Art. 11.

Rinuncia all'esonero parziale

1. Nel caso in cui, prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il datore di lavoro intenda rinunciare all'esonero, la relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi esonerativi, secondo quanto previsto all'art. 6, fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente. Da tale data cessa di avere effetto il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente alla presentazione della domanda di esonero parziale e prima del rilascio del provvedimento, intenda rinunciare al beneficio richiesto, la relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente.

4. Nell'ipotesi prevista al comma 3, il datore di lavoro è tenuto a versare, in un'unica soluzione e con le modalità previste all'art. 6, i contributi esonerativi nella misura percentuale pari a quella richiesta dalla data di presentazione della domanda fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.

5. Nei casi di rinuncia di cui ai commi 1 e 3, la richiesta di assunzione di soggetti disabili per i quali permanga l'obbligo, deve essere presentata come previsto all'art. 9, comma 1 della legge n. 68/1999 entro sessanta giorni dal giorno in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.

Art. 12.

Rinnovo dell'esonero parziale

1. Prima della scadenza dell'esonero parziale, il datore di lavoro può inoltrare alla struttura del collocamento mirato competente la domanda di rinnovo, dichiarando, mediante autocertificazione, la permanenza della situazione già accertata.

2. L'ufficio competente autorizza il rinnovo dell'esonero parziale dopo aver effettuato un'approfondita verifica della permanenza delle condizioni di lavoro che hanno determinato la concessione. Il rinnovo può essere autorizzato per un periodo non superiore a trentasei mesi.

Art. 13.

Voltura del decreto di esonero

1. Il datore di lavoro che chiede la voltura di un decreto di esonero già autorizzato, con diversa denominazione sociale, deve presentare alla struttura del collocamento mirato competente una domanda, in regola con l'imposta di bollo, indicando gli estremi del provvedimento.

2. La voltura del decreto stesso è autorizzata per il periodo residuo, solo a condizione che le modificazioni dichiarate, comprovate in modo adeguato, non comportino mutamenti delle attività aziendali che hanno determinato il rilascio del provvedimento stesso.

Art. 14.

Richiesta di maggiorazione della percentuale di esonero

1. Il datore di lavoro che sia stato già autorizzato all'esonero parziale può presentare una richiesta all'ufficio competente, in regola con l'imposta di bollo, debitamente motivata, per ottenere una maggiorazione della percentuale di esonero.

2. In tal caso l'ufficio competente non autorizza alcuna sospensione e definisce il provvedimento entro centoventi giorni dalla presentazione delle richieste.



Art. 15.
Abrogazione

1. È abrogato il regolamento relativo alla procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 dicembre 2007, n. 0399/Pres.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2017, n. 068/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno del consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 5 aprile 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore del turismo e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ed erogare contributi, per il consolidamento dell'attrattività turistica di Grado e Lignano, in quanto località che realizzano i maggiori flussi turistici;

Visto l'art. 58, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, con cui si stabilisce che i contributi sono concessi secondo le modalità e i criteri previsti nel regolamento di attuazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno del consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, di cui all'art. 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel setto-

re turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 17 marzo 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno del consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, di cui all'art. 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno del consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, di cui all'art. 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)

(Omissis).

Art. 1.


Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21. (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) disciplina le modalità ed i criteri per il sostegno, di cui dell'art. 62, comma 1, lettera c) della medesima legge regionale 21/2016, del consolidamento del l'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, località che realizzano i maggiori flussi turistici.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari delle azioni di sostegno di cui all'art. 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 21/2016, i comuni di Grado e Lignano che attuano programmi di consolidamento dell'attrattività turistica delle rispettive località di Grado e Lignano, in quanto località che realizzano i maggiori flussi turistici.



Art. 3.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Per le finalità di cui all'art. 2, il soggetto richiedente presenta domanda al servizio competente in materia di turismo, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno riferita all'attività programmata nell'anno medesimo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante che ai fini del presente regolamento agisce in qualità di ente pubblico nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di sviluppo e animazione delle attività economiche connesse al settore turistico.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del programma di attività e calendario delle iniziative, dirette al consolidamento dell'attrattività turistica della località interessata;

b) preventivo delle spese, ripartito nelle voci di spesa ammissibili ai sensi dell'art. 5, comma 1;

c) piano delle entrate con l'indicazione dei finanziamenti previsti a copertura della spesa complessiva.

Art. 4.

Istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese:

a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;

b) promozione sui media;

c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;

d) compensi per forniture di beni e servizi;

e) rimborsi spese a collaboratori;

f) spese di segreteria organizzativa e assistenza;

g) ospitalità;

h) noleggio strutture e attrezzature;

i) trasporti.

Art. 6.

Criteri di riparto

1. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal bilancio finanziario gestionale, determina l'ammontare del finanziamento da attribuire ai soggetti beneficiari.

2. Le somme sono concesse con decreto del direttore del servizio competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda.

3. Su richiesta del beneficiario, il decreto di concessione dispone, altresì, l'erogazione in via anticipata di un importo fino al 70 per cento del contributo concesso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

4. Le somme sono erogate in via definitiva entro novanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'art. 7.

Art. 7.

Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, i soggetti beneficiari presentano, esclusivamente via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it ed entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dall'art. 42 della legge regionale 7/2000 corredata da una relazione descrittiva delle attività realizzate con evidenziati i benefici territoriali conseguiti.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. È consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, di cui all'art. 5, comma 1, fino al raggiungimento dell'ammontare dell'importo concesso.

4. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore all'importo del contributo, quest'ultimo, viene rideterminato fino all'ammontare della spesa rendicontata.

Art. 8.

Revoca

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, qualora l'attività realizzata si discosti significativamente dalle finalità e dai contenuti dei progetti finanziati, si dispone la revoca degli incentivi e la restituzione delle somme erogate.

Art. 9.

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di cui all'art. 3 relative all'annualità 2017 sono presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.


Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00212



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2017, n. 069/Pres.

Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 5 aprile 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 «Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa», che ha delineato il sistema dei controlli interni della Amministrazione regionale;

Visto in particolare l'art. 13, il quale, alla lettera g) del comma 1, annovera il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione tra i controlli interni della Amministrazione regionale;

Visto in particolare l'art. 27 della medesima legge regionale 1/2015, il quale, per le finalità di vigilanza sul patrimonio regionale, istituisce il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione con ad oggetto la verifica della corrispondenza delle scritture contabili e inventariali e la regolarità della tenuta delle scritture contabili;

Atteso che ai commi 1 e 2, dell'art. 27 della legge regionale 1/2015, è previsto che il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un apposito regolamento il quale:

- a) individua la percentuale delle gestioni da controllare per ogni tipologia di gestione;
- b) individua i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità, prevedendo che il campione includa sempre gli agenti contabili al primo anno di assunzione dell'incarico;
- c) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
- d) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto in particolare l'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, il quale prevede il nuovo regime della gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria di spesa, per le fattispecie ivi elencate;

Visto il «Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle direzioni centrali e dei servizi della Amministrazione regionale» emanato con proprio decreto 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 «Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti» con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato il processo di adeguamento alle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nelle more della definizione, con norma di attuazione dello Statuto regionale, delle relative modalità di applicazione;

Considerato che, il regime economale della spesa, in applicazione del principio della competenza finanziaria «rafforzata» introdotto con il decreto legislativo n. 118/2011 costituisce l'unica eccezione alla procedura ordinaria di spesa, imponendo, il legislatore dell'armonizzazione, il superamento del procedimento di spesa attraverso la figura del funzionario delegato;

Visto il testo recante «Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo, in attuazione dell'art. 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 13 marzo 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo, in attuazione dell'art. 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo di cui all'art. 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).

(Omissis).



Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento è adottato, in ottemperanza all'art. 27 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e nell'ambito del sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale, a fini di vigilanza sull'amministrazione del patrimonio regionale.

2. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dell'art. 27, comma 2, della legge regionale 1/2015:

a) le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo ispettivo di regolarità delle gestioni degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione;

b) la percentuale delle gestioni da controllare per ogni tipologia di gestione;

c) i criteri e le modalità per la scelta del campione.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il controllo ispettivo di cui al presente regolamento è esercitato sulle gestioni:

a) degli agenti contabili della Regione incaricati della riscossione delle entrate, individuati con decreto di nomina dei Direttori dei servizi competenti;

b) degli economisti della Regione individuati con decreto di nomina ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 012 (Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 da parte delle Direzioni centrali e dei servizi della Amministrazione regionale), che ricorrono al prelievo a mezzo buoni per effettuare pagamenti in contante;

c) del Tesoriere Regionale, quale agente contabile incaricato della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese;

d) degli agenti contabili incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese delle gestioni fuori bilancio;

e) del consegnatario dei beni della Regione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2015 n. 225 (Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997));

f) degli agenti contabili della Regione diversi da quelli di cui alle lettere da a) ad e) che abbiano il maneggio o la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell'erario regionale.

2. Il presente regolamento si applica agli agenti contabili di cui al comma 1 che fanno capo alle strutture organizzative della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali.

3. Il controllo ispettivo di cui al presente regolamento si aggiunge e non sostituisce l'ordinaria attività di controllo o di vigilanza delle strutture organizzative della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali di appartenenza degli agenti contabili.

Art. 3.

Procedimento per l'esercizio del controllo

1. L'ispezione è disposta, in forma scritta, dal direttore del servizio competente al controllo ispettivo di cui all'art. 27, della legge regionale 1/2015, di seguito servizio competente, con lettera di incarico che indica l'oggetto del controllo, i nominativi degli incaricati del controllo ispettivo ed il termine entro il quale è svolto l'accertamento.

2. La disposizione di effettuare l'ispezione, di cui al comma 1, costituisce avvio del procedimento.

3. Il controllo ispettivo avviene senza preavviso all'interessato e la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è differita al momento di svolgimento della ispezione mediante la sua materiale consegna all'agente contabile ispezionato.

4. Il controllo ispettivo è svolto da non meno di due incaricati, in presenza dei responsabili della gestione, nel rispetto delle regole in materia di sicurezza e riservatezza dei dati.

5. Il controllo ispettivo di cui al presente regolamento è effettuato con cadenza annuale e l'ispezione può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno.

6. Gli incaricati del controllo ispettivo preparano il controllo mediante la preventiva acquisizione della base informativa e cartolare necessaria per l'accertamento cui segue la verifica ispettiva che può essere sospesa se non riesce a concludersi nel corso della giornata lavorativa.

7. Il controllo ispettivo si conclude con la redazione da parte degli incaricati della ispezione di un verbale di ispezione nel quale sono riportati gli estremi della lettera d'incarico, il luogo, la data di inizio e la durata degli accertamenti, le generalità del soggetto ispezionato, le operazioni effettuate, l'esito del controllo ed è attestata l'esistenza o l'inesistenza del fatto verificato. Il verbale d'ispezione può essere eventualmente integrato da dichiarazioni rese dal soggetto sottoposto ad ispezione, da copie di documenti acquisiti, nonché dell'eventuale rifiuto di esibizione di documenti e dell'eventuale rifiuto del soggetto sottoposto ad ispezione di rispondere alle domande poste.

8. Il verbale di ispezione è sottoscritto in duplice copia dagli incaricati del controllo ispettivo e dal soggetto sottoposto ad ispezione; se il soggetto ispezionato rifiuta di apporre la firma, è fatta menzione nel verbale con l'indicazione dei motivi, se dichiarati.

9. Il verbale di ispezione è consegnato al soggetto sottoposto a ispezione seduta stante. Il servizio competente trasmette per il seguito di competenza, entro sessanta giorni dallo svolgimento del controllo ispettivo, copia dei verbali di ispezione al direttore del servizio di appartenenza del soggetto ispezionato e alla Direzione generale; ogni sei mesi, il servizio competente trasmette copia dei verbali di ispezione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Art. 4.

Attività di controllo

1. L'attività di controllo ispettivo sulle gestioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 2, nonché sugli eventuali altri agenti contabili con maneggio di valori, ha per oggetto la verifica della corrispondenza delle scritture contabili e la regolarità della tenuta delle scritture contabili ed in particolare è rivolta:

a) ad accertare la regolarità della tenuta dei registri e dei documenti contabili;

b) a verificare la consistenza della cassa e/o dei valori e la sua corrispondenza con le scritture contabili medesime.


2. L'attività di controllo ispettivo sulle gestioni di cui alle lettere c) e d), del comma 1, dell'art. 2, ha per oggetto la verifica della correttezza delle registrazioni di entrata e di uscita nonché, per la Tesoreria regionale, la verifica della correttezza delle operazioni connesse al deposito dei titoli.

3. L'attività di controllo ispettivo sulla gestione del consegnatario di beni della Regione, nonché degli eventuali altri agenti contabili con maneggio di beni, consiste nella verifica della custodia e della conservazione fisica dei beni assegnati, nella verifica della loro corrispondenza all'inventario dei beni mobili regionali, nonché nella verifica della regolarità della tenuta dei registri, compresa la coincidenza dei dati riportati tra il tabulato inventariale e le schede di dotazione di stanza.

Art. 5.

Universo di rilevazione

1. Ai fini della determinazione dell'universo di rilevazione per l'estrazione dei campioni di cui all'art. 6, le strutture organizzative della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali, trasmettono al servizio competente, annualmente, entro e non oltre il mese di gennaio, un elenco dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che appartengono alle proprie strutture rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, che riporta i dati identificativi del soggetto, la sede di servizio, la tipologia della gestione, nonché gli estremi dell'eventuale decreto di nomina.



2. In caso di subentro e/o di cessazione, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che assumono l'incarico sono comunicati al Servizio competente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 6.

Campionamento

1. L'universo di rilevazione del campione per ciascuna delle gestioni degli agenti contabili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), nonché degli eventuali altri agenti contabili con maneggio di valori, è costituito dall'insieme delle gestioni degli agenti contabili che risultano dagli elenchi di cui all'art. 5, comma 1, suddiviso in quattro strati secondo i seguenti criteri:

a) le gestioni degli agenti contabili che hanno assunto l'incarico nel corso dell'esercizio di svolgimento del controllo ispettivo o nel corso dell'esercizio precedente a quello di svolgimento del controllo;

b) le gestioni che, nel corso dell'esercizio precedente a quello in esame, sono risultate, all'esito del controllo ispettivo, irregolari;

c) le gestioni degli agenti contabili non assoggettate a campionamento negli ultimi due anni;

d) le gestioni che risultano sottraendo dall'universo di rilevazione complessivamente inteso di cui al comma 1, la popolazione individuata negli strati a), b) e c);

2. Il numero delle gestioni degli agenti contabili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), da sottoporre a controllo ispettivo, è pari al trenta per cento degli elementi per ciascuno degli stati determinati ai sensi del comma 1, selezionati con estrazione casuale semplice, con arrotondamento all'intero inferiore.

3. Le operazioni di estrazione sono effettuate secondo l'ordine individuato al comma 1 a partire dallo strato di cui alla lettera a); qualora gli strati dovessero sovrapporsi, non si considerano ai fini della estrazione gli elementi già estratti negli strati precedenti.

4. La gestione dell'agente contabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), è sempre sottoposta a controllo ispettivo annuale.

5. L'universo di rilevazione del campione delle gestioni degli agenti contabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), è costituito dall'insieme di tutte le gestioni degli agenti contabili che risultano dagli elenchi di cui all'art. 5, comma 1, suddiviso in quattro strati secondo i seguenti criteri:

a) le gestioni degli agenti contabili che hanno assunto l'incarico nel corso dell'esercizio di svolgimento del controllo ispettivo o degli agenti contabili succedutisi nel corso dell'esercizio finanziario in esame;

b) le gestioni che, nel corso dell'esercizio precedente a quello in esame, sono risultate, all'esito del controllo ispettivo, irregolari;

c) le gestioni degli agenti contabili non assoggettate a campionamento negli ultimi due anni;

d) le gestioni che risultano sottraendo dall'universo di rilevazione complessivamente inteso di cui al comma 5, la popolazione individuata negli strati a), b) e c);

6. Il numero delle gestioni degli agenti contabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), da sottoporre a controllo ispettivo, è pari al dieci per cento degli elementi per ciascuno degli stati determinati ai sensi del comma 5, selezionati con estrazione casuale semplice, con arrotondamento all'intero inferiore.

7. Le operazioni di estrazione sono effettuate secondo l'ordine individuato al comma 5, a partire dallo strato di cui alla lettera a); qualora gli strati dovessero sovrapporsi, non si considerano ai fini della estrazione, gli elementi già estratti negli strati precedenti.

8. Nell'ambito dei servizi sottoposti a controllo ispettivo con riferimento alle gestioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), sono selezionate per essere sottoposte a controllo ispettivo, con estrazione casuale semplice, tre operazioni di riscossione e tre operazioni di pagamento, nonché per la Tesoreria regionale, due operazioni di deposito di titoli. La scelta del campione è effettuata sulla base dei dati rilevati il giorno precedente a quello di svolgimento del controllo ispettivo. Il numero di operazioni selezionate a campione può essere elevato dagli ispettori per ragioni di opportunità.

9. L'universo di rilevazione del campione della gestione del consegnatario e degli altri agenti contabili con maneggio di beni, è costituito dall'insieme delle gestioni dei viceconsegnatari che risultano dagli elenchi di cui all'art. 5, comma 1, suddiviso in quattro strati secondo i seguenti criteri:

a) le gestioni dei viceconsegnatari che hanno assunto l'incarico nel corso dell'esercizio di svolgimento del controllo ispettivo o nel corso dell'esercizio precedente a quello di svolgimento del controllo;

b) le gestioni che, nel corso dell'esercizio precedente a quello in esame, sono risultate, all'esito del controllo ispettivo, irregolari;

c) le gestioni non assoggettate a campionamento negli ultimi due anni;

d) le gestioni che risultano sottraendo dall'universo di rilevazione complessivamente inteso di cui al comma 9, la popolazione individuata negli strati a), b) e c);

10. Il numero delle gestioni dei viceconsegnatari e degli altri agenti contabili con maneggio di beni, da sottoporre a controllo ispettivo, è pari al cinque per cento degli elementi per ciascuno degli stati determinati ai sensi del comma 9, selezionati con estrazione casuale semplice, con arrotondamento all'intero inferiore.

11. Le operazioni di estrazione sono effettuate secondo l'ordine individuato al comma 9, a partire dallo strato di cui alla lettera a); qualora gli strati dovessero sovrapporsi, non si considerano ai fini della estrazione, gli elementi già estratti negli strati precedenti.

12. La consistenza dei beni delle gestioni di cui al comma 9, sottoposta a verifica, si quantifica in un numero massimo di cento beni collocati al massimo in dieci locali. Qualora i beni assegnati al viceconsegnatario siano numericamente inferiori a cento, si procede al controllo della totalità dei beni stessi. Qualora i beni assegnati al viceconsegnatario siano numericamente superiori a cento, la selezione dei beni da sottoporre a verifica è effettuata individuando, con campionamento casuale, i dieci locali da sottoporre a controllo; se i beni contenuti nei dieci locali individuati sono comunque superiori a cento, si procede all'individuazione dei beni da sottoporre a verifica, selezionandoli in ordine di valore decrescente sulla base del valore contabile degli stessi ed in maniera proporzionale alla loro consistenza per categoria e per stanza, desunto dal tabulato inventariale.

13. Per la determinazione dei beni da sottoporre a verifica, si escludono i beni iscritti nel registro di carico e scarico.

14. Annualmente, entro il mese di maggio, il direttore del servizio competente adotta, con proprio decreto, i campionamenti delle gestioni da sottoporre a controllo ispettivo.

Art. 7.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa applicabile, e in particolare alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000, a quelle da essa richiamate e alla normativa in materia di contabilità pubblica.


Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00213



LEGGE REGIONALE 23 marzo 2017, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 29 marzo 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 5-bis
nella legge regionale 12/2000*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza), è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Disposizioni transitorie*). — 1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina della raccolta dei funghi epigei alla luce del mutato assetto organizzativo degli enti locali, nel 2017, la raccolta dei funghi può essere esercitata in tutto il territorio regionale da parte di coloro che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12);

b) hanno versato all'Amministrazione regionale, secondo le modalità pubblicate sul relativo sito internet, il corrispettivo annuale di 50 euro se residenti in regione o di 100 euro se non residenti.

2. Nel 2017 la raccolta dei funghi può essere altresì esercitata entro la perimetrazione di ciascuna Unione territoriale intercomunale (UTI) da parte dei residenti nell'Unione medesima che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000;

b) hanno versato il corrispettivo annuale di 25 euro a favore dell'UTI secondo le modalità dalla stessa determinate.

3. In via eccezionale, nel 2017, è altresì consentita la raccolta dei funghi:

a) in tutto il territorio regionale: a chi abbia versato il corrispettivo annuale per una o più zone di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000, purché, qualora l'importo versato sia inferiore a quello stabilito dal comma 1, la differenza venga preventivamente versata a favore della Regione secondo le modalità di cui al medesimo comma 1;

b) in una sola delle zone di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*: a chi abbia versato il corrispettivo annuale ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000 solo per la stessa zona entro l'entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)).

4. Durante l'attività di raccolta, il raccogliitore deve essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta, di documento di identità in corso di validità, di copia delle ricevute dei versamenti di cui ai commi da 1 a 3.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, le modalità della raccolta, i relativi limiti e i divieti continuano a essere disciplinati dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 e al comma 3, lettera *a)*, sono accertate e riscosse con riferimento al titolo n. 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.».


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 marzo 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00240



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 79 del 27 marzo 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi.

2. In armonia con quanto disposto dall'art. 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), la Regione persegue un elevato livello di protezione dei consumatori, quali soggetti deboli del mercato, e si adopera per la rimozione delle diseguaglianze di fatto che tale situazione comporta.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 dello statuto, la Regione Emilia-Romagna sostiene e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, tutela i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti, sostenendo e valorizzando a tal fine, attraverso la presente legge, le associazioni operanti sul territorio regionale.

4. La Regione adotta il metodo della consultazione delle associazioni di cui all'art. 2 in tutte le materie riguardanti i consumatori e gli utenti.

5. In particolare, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) un'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;

b) un'efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente;

c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione e alla educazione del consumatore e dell'utente;

d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo le forme di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;

e) la regolamentazione delle attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale in particolare a tutela della concorrenza, al fine di migliorare e promuovere la trasparenza e la concorrenza nell'economia di mercato, favorire la qualità dei prodotti e valorizzare l'utilità sociale nello svolgimento dell'attività di impresa;

f) la promozione dell'adozione di codici di condotta di cui all'art. 27-bis del Codice del consumo;

g) la promozione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici, oltre che di sostegno a soggetti in condizione di fragilità;

h) la promozione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro.

Art. 2.

Partecipazione delle associazioni di consumatori e utenti

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni di consumatori e utenti e si avvale delle loro proposte e suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti.

2. In particolare, la Regione consulta, nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla propria legislazione, attraverso il Comitato di cui all'art. 4, le associazioni iscritte al Registro di cui al comma 3, tenendo conto nel proprio provvedimento dei risultati della consultazione.

3. È istituito il Registro delle associazioni dei consumatori e utenti al quale sono iscritte, a richiesta degli interessati, le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:


a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica;

b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate;

c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese, e che risultino conformi alle norme vigenti;

d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno tre anni;

e) non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale aventi per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione;



f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, non essere interdetti dai pubblici uffici; gli stessi, inoltre, non devono rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

g) un adeguato numero di iscritti; al fine di garantire l'effettiva rappresentatività sociale delle associazioni ed in un'ottica di inclusione più ampia possibile, la Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione assembleare, definisce il numero minimo degli associati richiesto ai fini dell'iscrizione nel Registro e le modalità operative inerenti il funzionamento degli sportelli, che ne considerino anche la diffusione territoriale, nonché i criteri per la valutazione della quota associativa, di cui al comma 4.

4. Gli iscritti di cui al comma 3 sono i consumatori o utenti come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, che hanno espresso la volontà di aderire alle finalità statutarie dichiarate dall'associazione e versato una quota associativa di importo non meramente simbolico, effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione; ovvero, nel caso che tale pagamento sia effettuato in contanti, è necessario che esso sia confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione.

5. L'iscrizione al Registro di cui al comma 3 è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

6. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3, comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale e la revoca dei fondi assegnati. La nuova domanda di iscrizione al Registro non può essere presentata prima di tre anni dalla data di cancellazione.

7. La Regione, tramite i propri uffici, può effettuare verifiche a campione sul mantenimento dei requisiti di cui al comma 3.

8. Annualmente il legale rappresentante di ciascuna associazione iscritta nel Registro di cui al comma 3 invia una comunicazione, secondo tempi e modalità definiti con delibera della Giunta regionale, con la quale attesta il mantenimento di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro medesimo e il numero aggiornato degli iscritti.

Art. 3.

Studi e ricerche

1. Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge la Giunta regionale può far ricorso alla collaborazione di Università, di istituti di ricerca pubblici e privati, ovvero di esperti di accertata competenza tecnico-scientifica nel settore, designati anche sulla base delle indicazioni espresse dalle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'art. 2.

Art. 4.

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 2.

3. La cancellazione di un'associazione dal Registro regionale comporta la decadenza dei componenti nominati nel Comitato su designazione dell'associazione stessa.

4. L'inserimento di un'associazione nel Registro regionale comporta l'integrazione del Comitato con un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalla stessa associazione.

5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente per materia.

6. Il Comitato è convocato dal Presidente, di norma, una volta ogni quattro mesi. Il Comitato è altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

7. Il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti locali e delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione agli argomenti trattati. Alle sedute possono assistere i consiglieri regionali, che dovranno essere appositamente invitati.

8. La partecipazione alle sedute del Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso.

9. Le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito atto dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; inoltre esprime un parere consultivo, su richiesta della Giunta medesima, o della competente commissione assembleare, sugli schemi di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) esprime parere consultivo sul piano di attività previsto all'art. 11 e sui criteri di erogazione dei contributi previsti all'art. 12;

c) formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, anche segnalando specifiche problematiche agli organismi di vigilanza per l'eventuale effettuazione di interventi di controllo;



d) sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;

e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale;

f) promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;

g) designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali;

h) esprime parere consultivo sul Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) e su tutti i piani di mobilità che hanno diretto impatto sulla quotidianità dei consumatori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il provvedimento amministrativo regionale non avente carattere normativo o generale è motivato in relazione alle risultanze emerse dalla consultazione.

3. Il Comitato svolge inoltre ogni altra funzione attribuita dalla legge regionale.

4. Il Comitato presenta all'Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6.

Qualità dei servizi pubblici

1. La Regione favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, il rispetto e l'applicazione delle disposizioni e dei principi di cui al comma 461 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

2. Al fine di promuovere l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità, le associazioni dei consumatori di cui all'art. 2, singolarmente od attraverso il Comitato di cui all'art. 4, possono:

a) presentare studi e formulare proposte, sulla base dei documenti acquisiti, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici, anche attraverso metodologie e indicatori che ne misurano la loro effettiva qualità;

b) proporre ai gestori ed all'ente concedente la revisione della Carta dei servizi o sollecitarne l'adozione ove mancante.

Art. 7.

Informazione dei consumatori

1. La Regione, avvalendosi delle proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte in attuazione della presente legge, anche attraverso un'apposita sezione del proprio portale web.

2. La Regione si adopera affinché i comuni, anche attraverso le loro forme associative ed in collaborazione con le associazioni di cui all'art. 2, promuovano

uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti. A tal fine la Regione può concedere specifici contributi.

3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del Piano di attività di cui all'art. 11.

4. La Regione promuove le iniziative finanziate in attuazione della presente legge avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione in suo possesso e gestione, in particolar modo di quelli in formato digitale.

Art. 8.

Educazione ai consumi

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e le autonomie scolastiche, favorisce la realizzazione di attività educative per giovani in età scolare su tematiche inerenti la tutela del consumatore.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove la qualificazione delle competenze che attengono ai temi della tutela del consumatore.

3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

Art. 9.

Collaborazione con le strutture regionali e le aziende sanitarie locali

1. A protezione dei rischi per la salute dei consumatori e per la sicurezza dell'ambiente che lo circonda, il Comitato può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e delle aziende sanitarie locali, richiedendo a queste ultime, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.

Art. 10.


Provvedimenti per il contenimento dei prezzi

1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di intese e protocolli tra le associazioni dei consumatori di cui all'art. 2 e quelle imprenditoriali, volte a sostenere iniziative contro il caro-vita ed in difesa del potere di acquisto delle famiglie, specialmente a minore reddito e soggette a rischio di emarginazione, anche attraverso l'organizzazione di panieri di beni di largo consumo a prezzi contenuti.

Art. 11.

Piano di attività

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 4, approva il Piano di attività biennale, aggiornabile annualmente, nel quale sono definite le risorse da destinare alla promozio-



ne e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.

2. Le modalità di definizione del Piano di attività biennale sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

Art. 12.

Misure per l'educazione ai consumi

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, concede contributi alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al registro di cui all'art. 2, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1, per l'informazione e l'educazione al consumo consapevole, anche finalizzate ad un uso informato degli strumenti finanziari e alla gestione responsabile del denaro e del risparmio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.

2. La Giunta regionale stabilisce, di norma annualmente, criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La Giunta regionale prevede annualmente la concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità triennale, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

a) l'evoluzione del processo di creazione ed implementazione degli sportelli delle associazioni dei consumatori e le eventuali criticità;

b) i finanziamenti alle associazioni dei consumatori con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e della tipologia dei progetti e delle attività realizzate;

c) gli interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo alle attività di educazione ai consumi di cui all'art. 8 e ai provvedimenti per il contenimento dei prezzi di cui all'art. 10;

d) le attività realizzate in tema di informazione e formazione nel settore consumeristico;

e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;

f) lo stato delle iscrizioni al registro.

2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti dell'assemblea legislativa che ne conclude l'esame. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti.

4. La Giunta, ove le criticità emerse derivino dalla normativa anche di natura attuativa, presenta unitamente alla relazione valutativa le relative proposte di modifica.

5. Le competenti strutture dell'assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 15.


Norma transitoria

1. Le associazioni iscritte al Registro regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 45 del 1992 si conformano ai requisiti previsti dall'art. 2 entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dalla lettera g) del comma 3 dell'art. 2 della presente legge. A tal fine le associazioni dichiarano alla Regione il possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

2. Il Comitato di cui all'art. 4 è istituito in via di prima applicazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale n. 45 del 1992, sono disciplinati dalle disposizioni di tale legge regionale, fino alla loro conclusione.

4. Resta salvo il funzionamento delle strutture previste dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 45 del 1992, fino all'istituzione del Comitato di cui all'art. 4 della presente legge.



Art. 16.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 45 del 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 marzo 2017

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00173

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 12/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di concertazione con le parti sociali.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 31 marzo 2017*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare l'art. 23 relativo alla Commissione regionale permanente tripartita;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»), in particolare gli articoli da 96 a 109 relativi alla Commissione regionale permanente tripartita;

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 9 febbraio 2017;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 14 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 marzo 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 253;

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1, intervenendo a modifica della legge regionale n. 32/2002, ha sostituito il riferimento alle «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro» con quello delle «organizzazioni rappresentative delle imprese». Conseguentemente è necessario sostituire tale riferimento anche nel regolamento attuativo, che disciplina i criteri per l'individuazione delle parti sociali e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale nella Commissione regionale permanente tripartita;

2. la modifica completa l'intervento normativo, già avviato con la modifica alla legge regionale n. 32/2002, per superare le problematiche che si sono verificate nella procedura di rinnovo della nomina della Commissione regionale permanente tripartita a seguito della sentenza n. 1566/2016 del Consiglio di Stato, che ha annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/R/2005 di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 nella parte in cui disciplina i criteri per l'individuazione del grado di maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

3. è infine opportuno disporre l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza a provvedere al rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita il cui procedimento di nomina è stato sospeso a seguito della sentenza di cui al punto 2;


SI APPROVA

il presente regolamento:

Art. 1.

Composizione della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione. Modifiche all'articolo 7-bis del decreto del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 agosto 2003, n. 47/R

1. Alla lettera *n*) del comma 1 dell'art. 7-bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»), le parole «organizzazioni sindacali



dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazioni rappresentative delle imprese designati dalle organizzazioni».

Art. 2.

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all'articolo 96 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 96 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazioni più rappresentative delle imprese a livello regionale negli ambiti economici indicati dall'art. 98, comma 1».

Art. 3.

Nomina e durata in carica. Modifiche all'articolo 97 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 97 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori».

Art. 4.

Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 98 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'art. 98 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazioni rappresentative delle imprese».

2. Al comma 1 dell'art. 98 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «organizzazioni rappresentative delle imprese».

Art. 5.

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 99 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'art. 99 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazioni rappresentative delle imprese».

2. Il comma 1 dell'art. 99 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione rappresentativa delle imprese è definito dal maggior numero di imprese iscritte alla medesima organizzazione in ciascun ambito economico indicato dall'art. 98.».

3. Al comma 3 dell'art. 99 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa organizzazione».

Art. 6.

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili. Modifiche all'articolo 102 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003

1. La rubrica dell'art. 102 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei disabili».

Art. 7.

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 103 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003


1. Nella rubrica dell'art. 103 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazioni rappresentative delle imprese».

2. Al comma 1 dell'art. 103 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazioni rappresentative delle imprese».

Art. 8.

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 106 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'art. 106 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazioni rappresentative delle imprese».



2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 106 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «organizzazione sindacale dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione rappresentativa delle imprese».

3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 106 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «sindacale dei datori di lavoro» sono soppresse.

Art. 9.

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti. Modifiche all'articolo 109 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 109 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni sindacali dei lavoratori».

Art. 10.

Norma finale

1. La procedura per la determinazione del grado di rappresentatività, limitatamente alle organizzazioni rappresentative delle imprese, è avviata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Nella procedura di cui al comma 1, i termini stabiliti nell'alinea del comma 1 dell'art. 103 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003, come modificato dall'art. 7 del presente regolamento, sono ridotti a quindici giorni.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 28 marzo 2017

ROSSI

(Omissis).

17R00163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 marzo 2017, n. 13/R.

Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati").

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 31 marzo 2017)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008);



Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA») e, in particolare, l'art. 76-bis che demanda ad un regolamento la disciplina delle modalità di attuazione delle procedure di AIA e di AUA;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *i* che demanda ad un regolamento regionale la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e con particolare riferimento, tra l'altro, ai criteri e alle modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e, in particolare, l'art. 13, comma 1, lettera *a*);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) e, in particolare, l'art. 16 che demanda ad un regolamento regionale la disciplina delle modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni all'emissione in atmosfera;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»);

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 31 gennaio 2017, n. 59;

Visto il parere (favorevole) della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 febbraio 2017;

Visto il parere (favorevole) del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 249;

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale n. 22/2015 ha disposto il riordino delle funzioni svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze e, in particolare, l'art. 1, comma 4, della legge regionale citata, per quanto qui interessa, ha stabilito che si debba provvedere alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi;

2. occorre dettare disposizioni uniformi per l'esercizio delle funzioni regionali, con l'obiettivo di semplificare e coordinare lo sviluppo del procedimento;

3. di accogliere tutte le osservazioni della IV Commissione consiliare, espresse nella seduta del 22 febbraio 2017 adeguando, di conseguenza le disposizioni del regolamento;

Si approva
il presente regolamento:

Capo I

DIPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), dell'art. 76-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)», dell'art. 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), dell'art. 13, comma 1, lettera *a*) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione statale e regionale di riferimento e con finalità di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione dei procedimenti, l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali e le modalità di attuazione delle procedure e dei connessi adempimenti tecnico amministrativi in materia di:


- a*) rifiuti,
- b*) AUA,
- c*) AIA;
- d*) autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera.

Art. 2.

Modalità di trasmissione delle istanze

1. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento sono trasmesse allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui all'art. 35 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) territorialmente competente, con le modalità telematiche e i servizi erogati dal sistema toscano dei servizi per le imprese di cui alla legge regionale n. 40/2009. Il SUAP assicura la trasmissione telematica delle istanze con modalità di interoperabilità compatibili con tale sistema.

2. Il SUAP, verificata la completezza delle istanze, nonché effettuate tutte le altre verifiche di competenza, inoltra immediatamente le istanze in via telematica alla struttura regionale competente.



Art. 3.

Modulistica in materia di autorizzazioni di cui agli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di AUA, di AIA e in materia di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'art. 272, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006

1. Le istanze relative all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in materia di autorizzazioni o comunicazioni, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e le istanze di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 fuori dall'ambito dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) sono trasmesse ai sensi dell'art. 2, sulla base della modulistica unica regionale adottata con atto del direttore della direzione regionale competente in materia sulla base della normativa nazionale di riferimento e delle relative disposizioni attuative.

2. Le istanze relative all'AUA, sono trasmesse ai sensi dell'art. 2, sulla base della modulistica unica regionale adottata dalla Regione in adeguamento del modulo unico nazionale di cui al decreto interministeriale 8 maggio 2015. Tale modulistica è aggiornata a seguito degli intervenuti adeguamenti normativi della disciplina statale e regionale nonché di successive intese ai sensi decreto-legge 4 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 4.

Coordinamento delle attività di supporto tecnico alle strutture regionali

1. Al fine di razionalizzare le attività di supporto tecnico - scientifico alle strutture regionali competenti in materia di rifiuti, di AUA e di AIA, la giunta regionale, con deliberazione:

a) individua le modalità organizzative per l'acquisizione dei contributi istruttori e delle valutazioni tecniche delle strutture regionali interessate e degli enti strumentali regionali;

b) istituisce specifici tavoli di coordinamento tecnico, cui partecipano l'ARPAT e le AUSL competenti, ai fini di uniformare le modalità e i tempi delle rispettive attività di supporto, anche mediante la definizione di modelli standardizzati di pareri e valutazioni tecniche.

2. Ai tavoli di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) possono partecipare il gestore del servizio idrico integrato ed il gestore degli impianti di cui all'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006 per le attività di collaborazione alle funzioni in materia di scarichi in pubblica

fognatura ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

3. Ai tavoli di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) convocati per la materia dei rifiuti possono partecipare oltre che le strutture regionali interessate, anche gli enti strumentali regionali interessati e i gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Capo II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/1998 PER LA DISCIPLINA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 5.

Raccordo con la procedura di VIA

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le comunicazioni di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, possono essere presentate solo a seguito dell'adozione del provvedimento che le esclude dalla assoggettabilità a VIA, se previsto.

2. Se il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 è avviato contestualmente alla procedura di VIA, tutti gli atti necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizio di cui all'art. 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 6.

Autorizzazione ordinaria alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione ordinaria alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, è trasmessa da coloro che intendono:

a) realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;

b) procedere al rinnovo di un'autorizzazione rilasciata per gestire impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;

c) chiedere modifiche sostanziali ad autorizzazioni rilasciate per realizzare o gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti.

2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è regolato dall'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Fermo restando quanto previsto nell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorizzazione indica, altresì:

a) i termini di inizio e fine di validità del provvedimento autorizzativo;

b) la potenzialità dell'impianto e le quantità massime autorizzate;



c) la tipologia dei rifiuti da sottoporre a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smaltimento;

d) per i rifiuti urbani e per gli assimilati agli urbani, le prescrizioni dettate in attuazione di quanto previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti;

e) le operazioni di smaltimento e di recupero autorizzate, individuate, oltre che in termini descrittivi, anche mediante i codici identificativi stabiliti dagli allegati B e C della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

f) le eventuali fasi di realizzazione degli interventi su un medesimo impianto.

4. Con riferimento alle operazioni di recupero completo, l'autorizzazione di cui al comma 1 indica le caratteristiche che il prodotto è tenuto a rispettare, terminata l'operazione di recupero e ai fini dell'invio sul mercato.

5. Le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono contenute in tutte le autorizzazioni relative alla realizzazione o alla gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in regime ordinario, ivi comprese quelle rilasciate mediante AIA.

6. Qualora l'autorizzazione sia relativa alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, o a modifiche edilizie o strutturali dell'impianto medesimo, l'interessato comunica al SUAP, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di riferimento:

a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori che attesta la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

7. Nel caso di cui al comma 6, la struttura regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, verifica:

a) la conformità dell'opera al progetto autorizzato;

b) l'avvenuto rilascio della garanzia finanziaria.

8. La struttura regionale competente comunica, tramite il SUAP, l'esito della verifica di cui al comma 7. In caso di esito positivo, l'attività di gestione dell'impianto può avere inizio.

9. Qualora la realizzazione di interventi su un medesimo impianto sia distinta in diverse fasi temporali, per ciascuna fase, il soggetto autorizzato effettua le comunicazioni di cui al comma 6 e adegua le garanzie finanziarie già prestate. A seguito delle comunicazioni del soggetto autorizzato, la struttura regionale competente effettua le verifiche e le comunicazioni di cui ai commi 7 e 8.

Art. 7.

Garanzie finanziarie

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dall'art. 19 della legge regionale n. 25/1998 e dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'art. 19 della legge regionale n. 25/1998, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti è subordinato alla prestazione, da parte del soggetto interessato, di una idonea garanzia finanziaria, da trasmettere contestualmente alla dichiarazione di fine lavori di cui all'art. 6.

2. Nel caso di variante all'autorizzazione già rilasciata che comporti l'aumento di quantitativi di rifiuti o lo svolgimento di diversa attività, il soggetto interessato adegua la garanzia finanziaria, sulla base degli importi ricalcolati dalla struttura regionale competente.

3. Nei casi di AIA relativa ad un impianto di gestione dei rifiuti, di durata pari a 12 o a 16 anni, la garanzia finanziaria può essere prestata per un periodo pari a 10 anni, subordinando la validità dell'AIA, per la rimanente durata, alla presentazione alla struttura regionale competente di nuova garanzia, un anno prima della scadenza.

Art. 8.

Adempimenti procedurali per le procedure semplificate fuori dall'ambito dell'AUA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013

1. La comunicazione di inizio dell'attività di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che gestisce l'impianto. Al momento della comunicazione, il legale rappresentante dell'impresa rende la dichiarazione di cui all'art. 10 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). Nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 10 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, qualora l'impresa abbia più soci amministratori, per ciascuno di essi è resa la dichiarazione di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati i seguenti atti:

a) una relazione tecnica che dà conto del rispetto delle condizioni di cui all'art. 214, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006;

b) l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione nei registri delle imprese ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350 (Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 216 del decreto legislativo n. 152/2006, l'attività oggetto della comunicazione al SUAP può avere inizio trascorsi novanta giorni dalla trasmissione dell'istanza.

4. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, le procedure semplificate non possono applicarsi all'operazione di recupero parziale individuata con la sigla R12 dell'allegato C di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 9.

Progetto di ripristino ambientale ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998

1. Il soggetto interessato al ripristino ambientale, prima della comunicazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, presenta al comune territorialmente competente il progetto di ripristino, indicando, in particolare:

a) la quantità di rifiuti necessari per il progetto di ripristino;



b) le caratteristiche fisiche e chimiche, con indicazione puntuale del valore limite in termini di concentrazione dei singoli parametri, con riferimento alla tabella 1 degli allegati alla parte IV titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 oppure a valori di fondo naturale, anche tenuto conto delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dell'area.

2. Il soggetto interessato allega alla comunicazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, il progetto di ripristino ambientale approvato dal comune territorialmente competente.

3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'interessato può avviare presso il SUAP un procedimento di AUA.

Art. 10.

Volturna di un'autorizzazione ordinaria o delle comunicazioni effettuate nell'ambito delle procedure semplificate per impianti di gestione dei rifiuti

1. La struttura regionale competente modifica la titolarità di un'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006, su richiesta del soggetto interessato, previa verifica dell'idoneità del soggetto richiedente nonché dell'adeguamento della garanzia finanziaria con le medesime condizioni indicate nell'autorizzazione oggetto di variazione. Alla richiesta è allegato l'atto notarile attestante la modifica della titolarità nell'attività di gestione dell'impianto.

2. In caso di modifica della titolarità nell'attività di gestione dell'impianto per cui sia stata effettuata una comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, il soggetto che subentra trasmette una nuova comunicazione, allegando alla stessa una nuova relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante. Il soggetto che subentra trasmette le dichiarazioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2.

Art. 11.

Verifiche della Regione in ordine all'iscrizione nei registri delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, la struttura regionale competente verifica il pagamento del diritto d'iscrizione dovuto, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo quanto previsto nel decreto del Ministero dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350 (Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto presso la struttura regionale competente.

Art. 12.

Controlli sulla gestione dei rifiuti

1. Le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti, sono esercitate dalla struttura regionale competente avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 25/1998.

2. I controlli degli impianti e degli stoccaggi di smaltimento e di recupero di rifiuti sono effettuati in condizioni ordinarie di esercizio degli stessi, con la periodicità e la frequenza richieste dalle caratteristiche dell'impianto soggetto al controllo, tenendo conto delle potenzialità e dell'ubicazione dello stesso, nonché della tipologia dei rifiuti trattati e garantendo, in ogni caso, l'effettuazione di almeno un controllo ogni due anni.

3. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, si tiene conto dei principali parametri di funzionamento relativi all'impianto di cui si tratti e degli adempimenti che i gestori degli impianti sono tenuti ad osservare ai sensi della vigente normativa statale e regionale, nonché delle prescrizioni rispettivamente contenute nei provvedimenti autorizzativi, oppure nelle comunicazioni di inizio attività di cui all'art. 216 del decreto legislativo n. 152/2006.

4. La struttura regionale competente trasmette all'ARPAT, al fine dell'inserimento nell'ambito delle banche dati gestite dalla medesima Agenzia, una scheda riepilogativa degli elementi essenziali dell'autorizzazione rilasciata, nonché delle relative modifiche, in particolare con riferimento all'ubicazione, alle caratteristiche e alle attività svolte da ciascun impianto autorizzato.

5. Con decreto del direttore della direzione regionale competente è approvato lo schema di scheda da trasmettere all'ARPAT.

Art. 13.

Attività di raccolta dei rifiuti urbani e riduzione della loro pericolosità

1. I comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) si individuano i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di tratta-



mento di cui all'art. 183, comma 1, lettera *s*) del decreto legislativo n. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

3. I comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo n. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:

- a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
- b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

Art. 14.

Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera *f*) del decreto legislativo n. 152/2006, i rifiuti cimiteriali sono rifiuti urbani la cui gestione spetta ai comuni.

2. L'attribuzione del codice CER (Catalogo europeo dei rifiuti classificazione) di cui all'allegato D della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, dei rifiuti cimiteriali è effettuata mediante i codici di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. I regolamenti comunali di cui all'art. 198, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 possono prevedere specifiche prescrizioni e modalità finalizzate alla gestione dei rifiuti provenienti da cimiteri privati.

Art. 15.

Impianti mobili

1. Ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, gli impianti mobili sono autorizzati dalla struttura regionale competente, tenuto conto della sede legale dell'interessato che ha la disponibilità dell'impianto.

2. Oltre a quanto indicato nell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorizzazione indica in particolare:

- la descrizione del ciclo di lavorazione;
- la potenzialità e i quantitativi;
- le tipologie e i codici di rifiuti in ingresso;
- le caratteristiche dei prodotti in uscita in caso di operazioni di recupero;
- le prescrizioni sulla sicurezza.

Art. 16.

Campagne di attività degli impianti mobili

1. Per le campagne di attività che si svolgono sul territorio regionale degli impianti mobili autorizzati ai sensi dell'art. 15, il soggetto titolare dell'autorizzazione effettua una comunicazione per la campagna di attività ai sensi dell'art. 208, comma 15 del decreto legislativo n. 152/2006. A tale comunicazione sono allegati tutte le autorizzazioni, nullaosta, pareri o atti di assenso comunque denominati, necessari per lo svolgimento della campagna.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il soggetto interessato può richiedere alla struttura regionale competente, mediante presentazione dell'istanza al SUAP, tutti gli atti necessari per lo svolgimento della campagna di attività dell'impianto mobile. In tal caso, la struttura regionale competente provvede all'acquisizione degli atti mediante convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della normativa vigente. All'esito del procedimento, comunica tempestivamente la sua conclusione al soggetto interessato.

Art. 17.

Attività sperimentali

1. Nel rispetto dell'art. 211 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 18 della legge regionale n. 25/1998, la struttura regionale competente può autorizzare impianti ed attività sperimentali non previste dal piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, purché non interferenti con le previsioni dettate da tale piano, e sempre che siano finalizzate alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica ed economica di tecnologie o di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.

2. Gli impianti e le attività sperimentali soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1 sono, esclusivamente, quelli caratterizzati da una tecnologia oppure da un sistema tecnico in fase prototipale, rispetto ai quali siano necessarie verifiche attuali in ordine alla fattibilità tecnica e ambientale.

3. Ai sensi del comma 2, il carattere di sperimentality delle attività soggette all'autorizzazione può, in particolare, riferirsi alla tecnologia proposta, al processo, alle matrici coinvolte nel processo stesso, al prodotto finale.

4. Il carattere di sperimentality è in ogni caso escluso con riferimento alle tecnologie mature, a quelle già sperimentate e, comunque, alle tecnologie già disponibili sul mercato.

5. Il soggetto interessato trasmette istanza al SUAP, allegando una relazione dalla quale risultino:

- a) l'obiettivo della sperimentazione;
- b) gli elementi di novità del processo proposto;

c) il piano di monitoraggio teso a valutare gli effetti sulle matrici ambientali, nonché sul buon andamento del processo.

6. Acquisiti i pareri, nullaosta, o atti di assenso comunque necessari, tra cui, in particolare, quelli dell'ARPA e della ASL territorialmente competente, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione, entro settantacinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. All'acquisizione degli atti necessari, la struttura regionale competente può provvedere anche mediante apposita conferenza di servizi.



*Capo III*DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE DI AUA E DI AIA

Art. 18.

Voltura delle autorizzazioni

1. Ai fini della modifica della titolarità di un'AIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006, il precedente gestore ed il nuovo gestore trasmettono alla struttura regionale competente comunicazione congiunta della variazione della titolarità dell'impianto contenente la dichiarazione del soggetto subentrante, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di essere in possesso dell'idoneità alla gestione dell'impianto, ove prevista dalla normativa di settore.

2. La struttura regionale competente modifica la titolarità di un'autorizzazione su richiesta del soggetto interessato a seguito della comunicazione di cui al comma 1. Alla stessa comunicazione è allegata la garanzia finanziaria, ove prevista, con le medesime condizioni indicate nell'autorizzazione oggetto di comunicazione di variazione.

3. Ai fini della modifica della titolarità di un'AUA, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 40/2009, il soggetto interessato trasmette alla struttura regionale competente una comunicazione della variazione della titolarità dell'impianto, effettuata anche in forma di autocertificazione e predisposta sulla base di apposita modulistica adottata dalla Regione. La struttura regionale competente modifica la titolarità dell'AUA a seguito della comunicazione.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relativa a:

a) l'invarianza delle condizioni di esercizio delle attività autorizzate e la prosecuzione delle attività autorizzate senza modifiche, nel rispetto dei contenuti e delle condizioni autorizzate con il provvedimento oggetto di voltura;

b) il possesso dei requisiti soggettivi specificamente richiesti dalla normativa di settore.

Art. 19.

Tariffario in materia di AIA

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione adeguata ed integra il tariffario AIA nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 33, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006.

*Capo IV*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI
GENERALI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Art. 20.

Prescrizione e allegati tecnici in materia di autorizzazioni generali di cui all'art. 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere, per specifiche categorie di impianti, individuati, in particolare, in base al tipo e alle modalità di produzione, l'adozione ai sensi dell'art. 272, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, di apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabilite le prescrizioni da rispettare e le modalità tecniche per l'esecuzione degli autocontrolli, in relazione alla specifica categoria d'impianto nonché la documentazione tecnica da allegare all'istanza di adesione alle autorizzazioni generali.

2. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 1 la struttura regionale competente al ricevimento delle domande di adesione alle autorizzazioni generali, in ambito AUA o fuori da tale procedura, fa riferimento alle prescrizioni contenute nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 per ciascuna categoria di impianto per la quale è prevista l'adesione all'autorizzazione in via generale.

*Capo V*TAVOLO DI CONFRONTO E GESTIONE
DEI FLUSSI INFORMATIVI

Art. 21.

Tavoli tecnici di confronto

1. Al fine di condividere modalità operative, affrontare problemi applicativi di disposizioni normative statali e regionali, nonché al fine di monitorare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Giunta regionale, con propria deliberazione può istituire tavoli tecnici di confronto tra strutture regionali competenti, altre amministrazioni di volta in volta interessate, associazioni rappresentative delle imprese, nonché associazioni ambientaliste interessate.

Art. 22.

Flussi informativi

1. I dati contenuti negli atti autorizzativi di cui al presente regolamento nonché le informazioni relative agli autocontrolli eseguiti secondo le modalità tecniche indicate nella delibera di Giunta regionale di cui all'art. 20, confluiscono in apposita banca dati informatica.



2. Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di popolazione, gestione, utilizzo e accesso della banca dati di cui al comma 1.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI. ABRGAZIONI

Art. 23.

Linee guida di supporto tecnico e ricognitivo

1. Per favorire l'uniforme applicazione delle normative di settore del presente regolamento, la Giunta regionale, con propria deliberazione, predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico o ricognitivo delle procedure applicabili.

Art. 24.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) gli articoli da 1 a 8, da 13 a 28 e da 30 a 37 del d.p.g.r. 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera *e*), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati», contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.);

b) gli allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8 del d.p.g.r. 14/r/2004.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 29 marzo 2017

ROSSI

(*Omissis*).

17R00164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 marzo 2017, n. 14/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 31 marzo 2017)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana»);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 17 gennaio 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'8 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole con osservazioni della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 febbraio 2017;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 258;



Considerato quanto segue:

1. per adeguare le norme in materia di classificazione delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche ai criteri omogenei approvati a livello nazionale è necessario introdurre un nuovo sistema di classificazione sul quale è stato acquisito il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali come previsto dall'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 13 febbraio 2013;

2. le disposizioni in materia di utilizzo di prodotti non aziendali hanno comportato in questi anni alcune difficoltà applicative che rendono necessario introdurre disposizioni più dettagliate in merito ai prodotti da utilizzare per il completamento dell'offerta gastronomica;

3. per contemperare le istanze di semplificazione degli operatori del settore agrituristico e l'esigenza di garantire la sicurezza alimentare vengono introdotte norme che consentono la macellazione in azienda di pollame e lagomorfi allevati in azienda nonché la lavorazione, il sezionamento e trasformazione delle carni in locali dell'azienda a condizioni che siano rispettate specifiche prescrizioni e limiti;

4. la corretta gestione e il trasporto degli scarti della macellazione in azienda sono disciplinati dalla normativa statale; al fine di evitare dubbi interpretativi derivanti da una disposizione regionale avente un valore meramente ricognitivo si ritiene opportuno eliminare la norma;

5. è introdotta la possibilità di ospitalità gratuita per camper presso le aziende agricole anche al fine di consentire agli imprenditori agricoli della Toscana di partecipare a circuiti nazionali e regionali già oggi presenti e finalizzati alla promozione dei propri prodotti aziendali, previa presentazione della segnalazione certificata inizio attività (SCIA);

6. attualmente le tabelle delle ore lavoro e dei valori della produzione lorda stabilite in relazione alle colture, agli allevamenti e alle attività agrituristiche sono approvate con regolamento regionale che tuttavia prevedeva la possibilità per le province di integrarle e modificarle per tener conto delle singole realtà territoriali. A seguito del riordino istituzionale, che ha ricondotto a livello regionale le competenze in agricoltura, si ritiene opportuno adottare tali tabelle con una delibera della Giunta regionale e attribuire al dirigente regionale competente il loro aggiornamento. Tale scelta appare coerente con il carattere prettamente tecnico delle tabelle;

7. è opportuno, inoltre, introdurre alcune modifiche in materia di presentazione della SCIA agrituristica per tener conto delle esigenze emerse durante l'esperienza maturata nell'applicazione e in conseguenza dello sviluppo dell'interoperabilità tra il sistema telematico di accettazione regionale (STAR) Regione e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);

8. di accogliere il parere della II commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo ad eccezione:

del punto in cui viene richiesto di sentire le associazioni maggiormente rappresentative dei settori economici extragricoli per l'aggiornamento delle tabelle per la determinazione della principalità dell'attività agricola, in quanto la materia è strettamente agricola e riguarda non solo l'ambito agrituristico, ma anche quello relativo alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) nonché il dimensionamento dell'azienda agricola per l'at-

tuazione del piano di sviluppo rurale (PSR) 2014/2020; inoltre riguardo alla richiesta di sentire le associazioni maggiormente rappresentative dei settori economici extragricoli per l'adozione dell'atto relativo ai prodotti per il completamento delle pietanze, si ritiene opportuno specificare che le associazioni coinvolte sono quelle del settore della somministrazione;

del punto in cui viene richiesto per la sosta gratuita dei camper di limitare a dieci camper la presenza in contemporanea di mezzi presso la stessa azienda agricola, in quanto si ritiene che stabilire un limite potrebbe precludere il raggiungimento delle finalità della disposizione. Tuttavia, è opportuno stabilire l'obbligo del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza mediante la presenza di dispositivi di prevenzione incendi nel caso di ospitalità superiore a dieci camper.

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività agrituristica. Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana») è sostituito dal seguente:

«1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è presentata al comune tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) dall'imprenditore agricolo proprietario dell'azienda o comunque titolare di altro diritto reale o personale di godimento su di essa.»

Art. 2.

Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche. Modifica della rubrica del capo II del d.p.g.r. 46/R/2004

1. La rubrica del capo II del regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituita dalla seguente:

«Capo II

MARCHIO NAZIONALE E CLASSIFICAZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE AGRITURISTICHE»

Art. 3.

Marchio nazionale. Inserimento dell'articolo 6-bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo l'art. 6 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis. (Marchio nazionale). — 1. Per la concessione del marchio nazionale "Agriturismo Italia" di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) la Giunta regionale approva:

a) le regole e le procedure per la concessione della licenza d'uso del marchio;



b) le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione del marchio, comprese le eventuali sanzioni;

c) il sistema di controllo dell'uso del marchio.».

Art. 4.

Classificazione. Sostituzione dell'art. 7 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'art. 7 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. (Classificazione). 1. Per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è utilizzato il logo che rappresenta il girasole.

2. Le caratteristiche grafiche del logo che rappresenta il girasole sono definite dal decreto ministeriale 13 febbraio 2013 e indicate nell'allegato B, parte I.

3. Il livello di classificazione minimo pari a un girasole è attribuito con il titolo abilitativo.

4. Le strutture agrituristiche che offrono il soggiorno con pernottamento sono classificate con un numero di girasoli, compreso fra uno e cinque, che indica il livello dell'offerta di ospitalità rurale.

5. Per le aziende di cui al comma 4 l'attribuzione del livello di classificazione superiore a uno è stabilita in relazione al possesso dei requisiti indicati nell'allegato B, parte II.

6. La stampa dei requisiti inerenti la classificazione dichiarati dall'imprenditore deve essere esposta al pubblico all'interno dell'azienda in luogo ben visibile.

7. Entro il 31 dicembre 2017 le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 14/R, adeguano la classificazione utilizzando il logo con un girasole. Entro la stessa data le aziende agricole che offrono il soggiorno con pernottamento possono presentare allo SUAP una dichiarazione di nuova classificazione nel caso in cui il livello di classificazione, individuato sulla base dei requisiti di cui all'allegato B parte II, risulti superiore a uno.

Art. 5.

Ulteriori indicazioni in materia di classificazione. Abrogazione dell'art. 8 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'art. 8 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

Art. 6.

Targa identificativa. Sostituzione dell'art. 9 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'art. 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Targa identificativa). — 1. Le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche devono apporre, all'ingresso per gli ospiti dell'azienda, la targa identificativa disciplinata nel manuale d'uso grafico del marchio previsto dal decreto ministeriale 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo) e riportata nell'allegato B, parte III.

2. Entro il 31 dicembre 2017 le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con d.p.g.r. 14/R/2017, adeguano la targa identificativa alle disposizioni di cui all'allegato B, parte III.».

Art. 7.

Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande. Modifiche all'art. 13 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Il comma 3 dell'art. 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«3. I prodotti certificati toscani utilizzabili sono:

a) i prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) della Toscana;

b) i prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) della Toscana;

c) i prodotti a marchio Agriqualità della Toscana;

d) i prodotti biologici di aziende della Toscana;

e) i prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana;

f) i vini a denominazione d'origine (DO) della Toscana.».

2. Nel comma 5 dell'art. 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 le parole “insieme al prezzo delle pietanze” sono soppresse.

3. Il comma 6 dell'art. 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«6. Per il completamento delle pietanze possono essere utilizzati:

a) gli ingredienti complementari essenziali, quali spezie, coloniali e altri non ottenibili in Toscana;


b) i prodotti necessari per le pietanze di uso comune dell'ospitalità e della cucina tradizionale toscana, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di alimenti e bevande;

c) i prodotti e gli ingredienti di difficile reperimento in ambito regionale, anche per particolari condizioni meteo-climatiche, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di pasti, alimenti e bevande.».

Art. 8.

Requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda e per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni. Modifica della rubrica della sezione II del d.p.g.r. 46/R/2004

1. La rubrica della sezione II del d.p.g.r. 46/R/2004 è modificata dalla seguente:



«Sezione II

Requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda e per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni»

Art. 9.

Macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta. Sostituzione dell'art. 23 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'art. 23 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (Macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta). — 1. Fatto salvo il caso in cui l'azienda sia dotata di strutture di macellazione a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le specie e le quantità di animali allevati in azienda la cui macellazione è consentita ai fini della fornitura diretta al consumatore finale e allo svolgimento delle attività di cui all'art. 15 della legge, nonché le modalità da attuare per la macellazione, sono indicate nella deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2009, n. 746 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola ai sensi dell'art. 10, punto 2, lettera A) del d.p.g.r. 1° agosto 2006, n. 40/R).

2. È consentita la macellazione in azienda di animali di specie suina e ovicaprina con il limite massimo di tre unità di grosso bestiame (UGB) l'anno, secondo le modalità per la visita sanitaria stabilite dalle apposite linee guida regionali per la macellazione per il consumo privato delle carni, da definire in conformità agli indirizzi ministeriali in materia di attuazione della normativa europea e con l'applicazione dei relativi diritti sanitari di cui al tariffario regionale.

3. È consentita, nel rispetto di quanto previsto al comma 4, la macellazione nella cucina dell'azienda o in altro locale o spazio a disposizione dell'azienda, di un numero di capi di pollame e lagomorfi allevati in azienda non superiore a cinquecento capi/anno per tipologia.

4. Per la macellazione di cui al comma 3 devono essere adottate tutte le misure di corretta prassi igienica atte a prevenire eventuali contaminazioni e devono essere adottate le procedure di autocontrollo per garantire che la macellazione sia effettuata in tempi diversi rispetto alle altre attività svolte nello stesso locale o spazio e che il locale o lo spazio e le attrezzature utilizzate siano lavate e disinfettate al termine delle operazioni di macellazione e prima del loro riutilizzo.

5. Nel caso in cui il locale per la macellazione sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione o di altro locale a disposizione dell'azienda, è consentito utilizzare i locali dell'abitazione o di altri locali a disposizione quali spogliatoi e servizi igienici, a condizione che tale utilizzo avvenga in momenti diversi da quelli a disposizione degli ospiti, seguendo un'apposita procedura di autocontrollo.»

Art. 10.

Requisiti dei locali per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni. Sostituzione dell'articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'art. 25 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Requisiti dei locali per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni). — 1. La lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extra aziendale è consentita utilizzando il locale per la preparazione di pasti, di alimenti e di bevande o altro locale abilitato ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

2. Nel locale di cui al comma 1 per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni occorre alternare i giorni delle lavorazioni con riferimento alle carni di:

a) ungulati domestici quali bovini, suini, ovini, caprini e solipedi, o selvatici allevati, provenienti da stabilimenti di macellazione riconosciuti CE per ungulati;

b) ungulati selvatici cacciati e selvaggina cacciata provenienti da stabilimenti riconosciuti CE o da locali di lavorazione selvaggina registrati ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 17 del 11 gennaio 2010 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore);

c) pollame e lagomorfi macellati nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, commi 3 e 4 o provenienti da strutture registrate o riconosciute.

3. Nel caso in cui per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni sia utilizzata la cucina, tali attività devono essere svolte in tempi diversi dalla preparazione di pasti, di alimenti e di bevande. La cella frigo per la frollatura della carne, per la conservazione e la stagionatura dei prodotti può essere collocata all'interno del locale.

4. Nel caso in cui il locale per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione o di altro locale a disposizione dell'azienda, è consentito utilizzare i locali dell'abi-



tazione o di altri locali a disposizione quali spogliatoi e servizi igienici, a condizione che tale utilizzo avvenga in momenti diversi da quelli a disposizione degli ospiti, seguendo un'apposita procedura di autocontrollo.».

Art. 11.

Requisiti per l'ospitalità di camper in spazi aperti. Inserimento dei commi 2-bis e 2-ter nell'art. 27-bis del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo il comma 2 dell'art. 27-bis del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:

«2-bis. Salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 01 e al comma 2-ter del presente articolo, la sosta camper a titolo gratuito presso un'azienda agricola per un massimo di ventiquattro ore non è soggetta ai requisiti previsti dai commi 1 e 2 e non rientra nel campo di applicazione degli articoli 6-bis, 7 e 9.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 27-bis del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:

«2-ter. Nel caso di sosta camper a titolo gratuito per un numero di camper superiore a dieci devono essere presenti dispositivi per la prevenzione incendi.».

Art. 12.

Logo identificativo delle fattorie didattiche. Modifiche all'art. 30 quater del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 30-quater del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le procedure per l'uso del logo regionale identificativo delle fattorie didattiche sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale.».

Art. 13.

Segnalazione certificata di inizio attività ed elenco regionale delle fattorie didattiche. Sostituzione dell'art. 30-quinquies del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'art. 30-quinquies del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 30-quinquies. (Segnalazione certificata di inizio attività ed elenco regionale delle fattorie didattiche). — 1. La modulistica per la presentazione della SCIA di cui all'art. 22-bis della legge contiene quanto indicato nell'allegato C al presente regolamento.

2. Dopo la presentazione della SCIA l'azienda presenta domanda di inserimento nell'elenco regionale delle fattorie didattiche mediante il sistema informativo di ARTEA.

3. Con atto della competente struttura della Giunta regionale sono definite le modalità di presentazione della domanda di iscrizione, nonché i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco. L'elenco è tenuto da ARTEA.».

Art. 14.

Vigilanza e controllo. Modifiche all'art. 30-sexies del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Nel comma 1 dell'art. 30-sexies del d.p.g.r. 46/R/2004 le parole: «le province» sono sostituite dalle seguenti: «le competenti strutture della Giunta regionale».

Art. 15.

Principalità dell'attività agricola. Sostituzione dell'allegato A al d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'allegato A al d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 16.

Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche. Sostituzione dell'allegato B al d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'allegato B al d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 17.

Relazione agrituristica e SCIA. Sostituzione dell'allegato C al d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'allegato C al d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 29 marzo 2017

ROSSI

(Omissis).

17R00165



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 1 0 1 4 *

€ 2,00

